



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori CECCANTI, INCOSTANTE, MORANDO,
TONINI, AGOSTINI, ARMATO, BLAZINA, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO,
DI GIOVAN PAOLO, Mariapia GARAVAGLIA, LUMIA, MARITATI, NEGRI,
PASSONI, RUSCONI, SANNA, SCANU, TREU, VITALI e PROCACCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2008

Introduzione dell’articolo 64-*bis* della Costituzione,
recante disposizioni volte al riconoscimento
e all’istituzionalizzazione dell’Opposizione parlamentare

ONOREVOLI SENATORI. – Il programma elettorale del Partito Democratico ha proposto la creazione di un organico Statuto dell'Opposizione che, sul piano sin qui solo politico, si è tradotto nella costituzione del «Governo Ombra», come espressione della volontà di individuare in positivo indirizzi programmatici alternativi sia per il confronto parlamentare sia nei riguardi dell'elettorato.

Questa iniziativa politica non può, per coerenza, non essere fatta valere anche sul piano normativo, in primo luogo su quello costituzionale e, quindi, su quello regolamentare.

Del resto la recente revisione costituzionale francese (legge costituzionale n. 2008-724 del 23 luglio 2008) ha previsto tra i suoi punti più qualificanti nel suo articolo 26, che inserisce gli articoli 51-1 e 51-2 nella Costituzione della Quinta Repubblica, uno *status* particolare ai «gruppi di opposizione» e ai «gruppi minoritari», da sviluppare poi negli appositi regolamenti.

Non sono del resto mancati, anche nel nostro paese, consistenti elaborazioni per un riconoscimento nella Costituzione del «Governo Ombra» (qui definito «Consiglio dell'Opposizione») e del suo leader, tra cui, ad esempio, il testo risultante dall'esercitazione del XVI corso di studi legislativi dell'Isle (Scuola di scienza e tecnica della legislazione) del 2003-2004.

Le principali obiezioni rivolte contro tale riconoscimento sono essenzialmente due, oltre a quella già confutata con la revisione francese che esso dovrebbe limitarsi al solo piano politico. La prima fa riferimento alla

pre-condizione per cui dovrebbero darsi solo due partiti nazionali giacché, in caso contrario, si comprimerebbe innaturalmente il ruolo degli altri, ingessando normativamente assetti politici provvisori. In realtà l'esperienza inglese del «Governo Ombra», riconosciuto sin dal 1937, ha sempre convissuto con un assetto di tre partiti nazionali, in cui la terza forza, i liberali, in vari momenti hanno avuto l'ambizione di subentrare ad uno dei due più forti e in ciò non sono stati affatto danneggiati dal riconoscimento formale del «Governo Ombra», che anzi sarebbe stato nel caso a loro disposizione. Quanto invece al fatto che nel nostro paese, come di norma nell'intera Europa continentale, gli schieramenti siano in realtà coalizioni alternative e non solo singoli partiti, è sufficiente prevedere che la disciplina si possa estendere a più gruppi parlamentari federati. La seconda obiezione, invece, appare fondata ed è legata alla volontà da più parti affermata di riformare il Senato collocandolo al di fuori del rapporto fiduciario per cui risulterebbe contraddittorio prevedere a regime il riconoscimento formale in entrambe le Camere. Da qui l'opportunità di differenziare la norma a regime (l'articolo 1 del presente disegno di legge) da quella transitoria (articolo 2).

Per quanto sopra esposto, si auspica un esame ed un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge costituzionale: accrescere le garanzie costituzionali, in un quadro modernizzato di pesi e contrappesi, è oggi, con tutta evidenza, un'effettiva priorità.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

*(Riconoscimento ed istituzionalizzazione
dell'Opposizione parlamentare)*

1. Dopo l'articolo 64 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 64-bis. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti dell'Opposizione e delle eventuali altre minoranze.

L'Opposizione è costituita dall'insieme dei membri del gruppo parlamentare, o della federazione di più gruppi parlamentari, della Camera dei deputati, dotato della più estesa consistenza numerica, che non abbia votato la fiducia al Governo.

Il Presidente dell'Opposizione è membro della Camera dei deputati ed è eletto dai deputati dell'Opposizione secondo le modalità definite nel regolamento della Camera dei deputati.

All'Opposizione è attribuita una sede propria ed al suo Presidente sono attribuite, con legge, dotazioni materiali e finanziarie per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il Presidente dell'Opposizione interviene di diritto, con tempo equivalente, alle sedute delle Camere nelle quali prende la parola il Presidente del Consiglio dei ministri. Può richiedere la convocazione straordinaria delle Camere. È consultato dal Presidente della Repubblica, d'intesa col Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di emergenza interna ed internazionale. Può nominare e revocare i membri del Consiglio dell'opposizione.

Il regolamento della Camera dei deputati disciplina altresì i poteri del Presidente dell'Opposizione, in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno dei la-

vari dell'Assemblea. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina la partecipazione ai lavori dei componenti del Consiglio dell'Opposizione. Il regolamento del Senato può altresì disciplinare la presenza e le prerogative del Presidente dell'Opposizione».

Art. 2.

(Norma transitoria)

1. Sino alla revisione dell'articolo 94 della Costituzione, in deroga all'articolo 64-bis, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge:

a) l'Opposizione è altresì costituita anche dall'insieme dei membri del gruppo parlamentare, o della federazione di più gruppi parlamentari, del Senato della Repubblica, dotato della più estesa consistenza numerica, che non abbia votato la fiducia al Governo;

b) il Presidente dell'Opposizione è membro della Camera dei deputati ed è eletto dai parlamentari dell'Opposizione; il suo nominativo è comunicato dai capigruppo dell'Opposizione ai Presidenti della Camere;

c) i regolamenti di entrambe le Camere disciplinano i poteri del Presidente dell'Opposizione, in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea, e disciplinano altresì la partecipazione ai lavori dei componenti del Consiglio dell'Opposizione».